

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Presidente di Sezione

Ai sigg.ri Delegati alle vendite

Al Direttore della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

Alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari

**Disposizione organizzativa n. 19/2021: note di precisazione dei crediti e liquidazioni dei compensi nelle procedure espropriative – visibilità.**

Comunico che nelle riunioni organizzative del 16 e 23 settembre scorso, i Giudici della 7^ Sezione Civile hanno rilevato una duplicazione nell’attività di esame delle note di precisazione dei crediti e connesse richieste di determinazione delle competenze professionali dei difensori che assistono i creditori procedenti ed intervenuti: richieste, che trovano un preciso momento di verifica giudiziale nella fase di predisposizione del progetto di distribuzione.

 Al fine perciò di accelerare proprio la predisposizione dei progetti di distribuzione nelle espropriazioni  immobiliari, si dispone che i delegati alle vendite **prendano in esame immediatamente**, al momento del loro deposito, **le note di precisazione dei crediti** pervenute senza attendere istruzioni o provvedimenti ulteriori dei G.E. e ne tengano conto determinando provvisoriamente - per capitale, accessori e spese - i crediti azionati esecutivamente sulla base di quanto congruamente documentato dalle parti creditrici.

 In particolare, e con riserva della Sezione di formulare (sull’esempio di altri Uffici e in linea con la previsione di cui all’art. 10 lett. m) del d.d.l. A.S. 1662 di riforma del rito civile) più analitiche istruzioni riguardo all’ammissione dei crediti in fase distributiva, fin d’ora si invitano i delegati alle vendite a verificare che nelle note di p.c. siano inseriti unicamente i crediti azionati tempestivamente, con esclusione di quelli non assistiti da corrispondente titolo esecutivo: situazione e problematica che ricorre in particolare in tema di crediti condominiali maturati in corso di procedura, sovente inseriti nelle note di p.c. senza che ricorrano estremi di ammissibilità.

Quanto ai **compensi professionali**, cui vanno aggiunte le spese giudiziali esposte in quanto documentate, pertinenti e congrue, essi dovranno essere provvisoriamente riconosciuti ai difensori dei procedenti e degli intervenuti nella misura dei compensi medi del pertinente scaglione tariffario di cui alla tabelle 6 e 18 del Decreto ministeriale n. 55 del 2014, oltre agli accessori di legge previsti per tale genere di competenze, ed inseriti per tali consistenze nel progetto distributivo.

Per quanto ovvio, in caso siano richiesti compensi inferiori ai compensi medi, il delegato si atterrà alla nota di liquidazione sottoposta dal legale. Resta salva la possibilità per il delegato, nel solo caso di specialissime difficoltà nel procedere alle attività liquidatorie a motivo delle particolari e atipiche specificità del procedimento e dell’attività svolta dallo specifico difensore, di richiedere istruzioni apposite al giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591 ter c.p.c.

Quanto agli **adempimenti delle cancellerie**, si dispone che per il futuro queste ultime con effetto immediato non evidenzino più in visione ai magistrati su Consolle le note di precisazione dei crediti sottoposte dai legali che assistono i creditori precedenti o intervenuti, in quanto esse – una volte inserite nel PCT – sono direttamente esaminabili da parte dei delegati alle vendite, i quali si atterranno pertanto alle indicazioni precedentemente esposte.

I professionisti in indirizzo daranno attuazione alle presenti istruzioni, che vanno ad integrare le deleghe di vendita già conferite, in quanto provenienti da tutti e da ciascun giudice della Sezione, che le hanno concertate ed approvate nelle apposite riunioni organizzative del 16 e 23 settembre scorso.

***Per affissione e comunicazione attraverso i canali comunicativi deli OO.PP e internet.***

Genova, 26 settembre 2021

Il Presidente di Sezione

 dr. Roberto Braccialini

